

Allegato "A" al repertorio numero 116254/13551

STATUTO

Art. 1 - E' costituita l'Associazione "ALISEO - ONLUS".

Essa aderisce alla normativa di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Art. 2 - Essa ha sede legale in Torino, Corso Trapani n. 95/A.

Art. 3 - L'Associazione non ha finalità di lucro ed è apartitica. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Opera in contatto e collegamento con l'Associazione "Gruppo Abele" di Torino di cui condivide i principi ispiratori e la linea operativa.

Art. 4 - L'Associazione ha lo scopo di: operare con le persone e le famiglie che vivono situazioni di disagio dovute all'abuso di sostanze alcoliche, e di intervenire nel contesto socio-ambientale con modalità preventive, curative, riabilitative.

Art. 5 - Per il conseguimento di tale obiettivo l'Associazione potrà svolgere, nei limiti di legge, direttamente o attraverso persone da essa incaricate, qualsiasi attività che il Consiglio riterrà utile intraprendere. In via esemplificativa e non assoluta, potrà procedere a:

= formare persone e operatori interessati ad intervenire sul problema;

= promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione e informazione;

= stimolare gli Enti interessati affinché operino delle scelte non emarginanti, individuino alcune soluzioni alternative già da tempo realizzate in proprio;

= realizzare le iniziative rivolte a promuovere condizioni umane ambientali che favoriscano un positivo inserimento nel contesto sociale di codesta persona;

= mettere in atto tutte le iniziative volte a prevenire e intervenire in tutte le forme che si ritengono opportune sul disagio dovuto all'abuso di sostanze alcoliche. Provvedere alla formazione di operatori adeguati a svolgere i suddetti interventi;

= valorizzare, sostenere e indirizzare la famiglia verso una maggiore presa di coscienza e una più consapevole espressione delle sue responsabilità e potenzialità;

= svolgere direttamente o attraverso persone, associazioni, gruppi o altri da essi incaricati, qualsiasi attività culturale, commerciale o industriale, artigianale, o agricola che il Consiglio riterrà utile intraprendere, nei limiti previsti dalla legge, anche in materia tributaria;

= organizzare comunità alloggio in città e comunità agricole in campagna, assistenza, istruzione di ogni tipo e ad ogni livello;

= raccogliere, acquistare, vendere articoli in genere di abbigliamento nuovi ed usati, materiali da recupero, libri di qualsiasi tipo, articoli di cartoleria e cancelleria, dischi e strumenti musicali, mobili in genere, nuovi ed usati;

= gestire mense, pizzerie, tavole calde e ristoranti;

= organizzare ed esercitare attività agricole e di allevamento in genere, nonché la vendita di prodotti alimentari di propria o altrui produzione;

= produrre e vendere oggetti d'artigianato locale e di qualsiasi provenienza, anche straniera;

= costruire o acquistare immobili necessari per l'esercizio delle attività del gruppo o da adibire a sede dello stesso o da utilizzare per qualsiasi attività collaterale che il Consiglio intendesse svolgere.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari utili per il conseguimento delle proprie finalità, purché consentite dalla attuale e futura legislazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7 - L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 8 - Sono soci le persone od Enti che verranno ammessi dal Consiglio. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza pregiudiziale alcuna purché chiedano di collaborare e diano garanzie di continuità, di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione.

Fermi restando i diritti e doveri dei singoli soci, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E'

altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a dodici, di volta in volta fissato dall'Assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea eleggerà il Presidente ed i membri del Consiglio.

Il Consiglio eleggerà nel suo seno, e tra i suoi membri, il Tesoriere.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Per la

validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dalla persona eletta dal Consiglio.

Art. 12 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Può nominare al suo interno dei Consiglieri cui delegare proprie attribuzioni, con poteri di rappresentanza verso i terzi per le materie delegate, determinando all'atto della nomina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non potrà essere oggetto di delega la redazione annuale del bilancio consuntivo o preventivo.

Art. 13 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del

Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14 - l'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche a mezzo fax o per posta elettronica o mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Regione Piemonte.

Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Art. 15 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello

Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Ogni socio può rappresentare non più di due soci.

Il socio che non partecipa di persona, senza giustificato motivo, a due assemblee dei soci, viene considerato decaduto.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare le regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Alle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C..

Per la validità delle loro costituzioni, in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e deliberano sempre a maggioranza dei voti. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto in sede di Assemblea straordinaria, sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

MEZZI FINANZIARI

Art. 19 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da donazioni, lasciti, eredità, legati e contributi da Stato, Comuni, Provincie e Regioni, Banche, Enti e Privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SCIoglimento

Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio. Gli eventuali fondi o patrimoni residui dovranno essere destinati a Enti, Gruppi, Associazioni, Cooperative o comunque organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità sociali, culturali o fini analoghi a quelli dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

In originale firmato

Maria Pierina Bonanate

Carlo Boggio Notaio